

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: PROCEDIMENTO DI APPELLO PRESENTATO DALLA SOCIETA'
ASSICURATRICE LLOYD'S CONTRO LA SENTENZA N. 17/2017 TRIB. FERMO.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO . NOMINA LEGALE.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. Di costituirsi nel procedimento di appello R.G. n. 428/2017 promosso dalla Società Assicuratrice Lloyd's contro la sentenza n. 17/2017 del Tribunale di Fermo emessa nel procedimento n. 2309/2009 instaurato dai Sigg.ri L.S., M.P., L.J., M.D., T.A. M.E. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, avvocato dirigente dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR Marche avanti alla Corte di Appello di Ancona con ogni più ampio potere e facoltà di legge.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. anche al fine di permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nadia Sperti



Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliacci



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(AREA VASTA N. 4 FERMO)
U.O.S. UFFICIO LEGALE

I Sigg.ri L.S., M.P., L.J., M.D., T.A. M.E. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), i primi due in proprio ed anche in qualità di genitori eredi del defunto minore L.G., notificavano all'ASUR un atto di citazione avanti al Tribunale di Fermo con il quale veniva chiesto l'accertamento della responsabilità dell'ASUR Marche a fronte del decesso del minore L.G. ed il conseguente risarcimento dei presunti danni derivanti dai trattamenti sanitari erogati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo.

Il risarcimento dei danni era garantito in manleva dalla Società Assicuratrice Lloyd's con sede a Milano, Corso Garibaldi, 86 in base a contratto assicurativo n. 1498261 per la copertura RCT, già stipulato con la Zona Territoriale n. 11 di Fermo.

L'ASUR si costituiva in giudizio, tramite l'Avv. Domenico Capriotti, con comparsa del 15/12/2009 e provvedeva alla chiamata in causa della predetta società assicuratrice.

La causa civile si protraeva nel tempo e veniva espletata attività istruttoria con ammissione di CTU e prove testimoniali.

Veniva quindi depositata in data 14/01/2017 la sentenza n. 17/2017 con la quale il Tribunale di Fermo così decideva:

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) in accoglimento della domanda degli attori, condanna la convenuta ASUR Marche al risarcimento dei danni in favore di S. L., liquidati in € 306.378,00; in favore di P. M. in € 302.000,00; in favore di J. L. in € 122.000,00; in favore di D.M., di A. T. e di E. M. in € 80.000,00 ciascuno, oltre ad interessi legali e rivalutazione come in motivazione;*
- 2) condanna la convenuta ASUR Marche, in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare agli attori, in solido fra loro, le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 48.256,80,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettarie 15%, oneri fiscali e previdenziali;*
- 3) pone definitivamente a carico della convenuta ASUR Marche le spese di CTP e quelle di CTU liquidate con separati decreti;*

4) in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta ASUR nei confronti della compagnia terza chiamata, la condanna, in persona del leg. rappr.te p.t., a tenere indenne ASUR Marche da ogni somma questa è condannata a pagare agli attori, salva la franchigia;

5) condanna i medesimi Assicuratori dei Lloyd's of London, in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 18.450,00 per compensi, oltre a oneri di legge.

La citata sentenza, munita di formula esecutiva, veniva quindi notificata in data 9 Febbraio 2017 al procuratore costituito ASUR al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione.

L'Avv. Alessandra Salucci, Loss Adjuster dello Studio Marketform s.r.l., liquidatore della Società Assicuratrice Lloyd's, in data 17 Febbraio 2017 comunicava, via e-mail, la necessità di proporre appello alla citata sentenza .

L'ASUR, costituitasi autonomamente in primo grado, ha l'obbligo di proporre autonomo appello per evitare che la sentenza divenga definitiva nei suoi confronti, con pregiudizio del rapporto di manleva .

Con determina n. 94/DG del 27/02/2017 il Direttore Generale ASUR conferiva all'Avv. Domenico Capriotti il mandato per proporre l'appello de quo che veniva quindi incardinato presso la Corte di Appello di Ancona col n. R.G. 432/2017 .

Contemporaneamente la Società Assicuratrice Lloyd's proponeva autonomo appello che veniva quindi incardinato presso la Corte di Appello di Ancona col n. R.G. 428/2017 .

I due procedimenti non sono stati riuniti e l'Avv. Emilio Faenza, legale fiduciario Lloyd's con e-mail del 10 aprile 2017 ha comunicato quanto segue :

"Gentile collega,

in riferimento alla procedura di inibitoria di cui in oggetto, la cui discussione è stata fissata per il 30 maggio 2017, come da notifica via pec già eseguita, ritengo opportuna la costituzione dell'Asur con contestuale richiesta autonoma di inibitoria della sentenza, da aggiungersi a quella formulata per conto degli Assicuratori.

Cordiali saluti.

Avv. Emilio Faenza"

E' quindi necessario procedere alla nomina del difensore dell'ente nell'autonomo giudizio di secondo grado proposto dalla Società Assicuratrice Lloyd's contro la sentenza n. 17/2017.

Per quanto sopra premesso


SI PROPONE

1. di costituirsi nel procedimento di appello R.G. n. 428/2017 promosso dalla Società Assicuratrice Lloyd's contro la sentenza n. 17/2017 del Tribunale di Fermo emessa nel procedimento n. 2309/2009 instaurato dai Sigg.ri L.S., M.P., L.J., M.D., T.A. M.E. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso

nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali);


2. di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. anche al fine di permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Dirigente responsabile UOS Legale
Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo .

Il Dirigente responsabile UOS Legale
Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione